

**Avvocato Edoardo Longo**

**Avvocato Sandra Cisilino**

*Patrocinanti in Cassazione*

Viale della Libertà, 27 – 33170 PORDENONE tel : 0434-43170 – Fax : 0434-43130 – cell 338-1637425 – e-mail : [longolegal@libero.it](mailto:longolegal@libero.it)

-----

**TRIBUNALE DI TRIESTE**

**RICORSO EX ART. 702 bis c.p.c.**

**Per:**

**DOTT. GIORGIO FIDENATO**, residente in Arba (PN), via G. Pascoli, 19 - CF. FDNGRG61C07F144I- in proprio e quale titolare dell’Azienda agricola “In Trois” (P.IVA 01354300939), con procc. e dom. gli avv.ti Edoardo Longo (C.F. LNGDRD58E12H6SW) e Sandra Cisilino (c.f CSLSDR72D69L483B), con studio in Pordenone, viale Libertà 27, giusto mandato e procura speciale in calce al presente atto;

***Ricorrente***

**Contro:**

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA** (C.F. 80014930327) in persona del Presidente della Regione pro tempore, con sede in piazza Unità d'Italia, 1 – Trieste rappresentato e difeso ex lege dall’ avvocatura della Regione di Trieste.

***Resistente***

**FAX = 0434 / 43130 – P.E.C. = [longolegal@pec.it](mailto:longolegal@pec.it), [sandra.cisilino@libero.it](mailto:sandra.cisilino@libero.it)**

**In punto: Risarcimento danni per violazione del diritto dell'Unione europea da parte della Regione Friuli Venezia Giulia.**

**PREMESSA.**

*I.* La questione che qui si discute riguarda una corretta applicazione del diritto europeo, ovvero un'errata applicazione del diritto europeo da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia attraverso l'approvazione dell'art. 1 della sua legge n. 5/2014.

È utile in questa sede richiamare l'art. 4 del Trattato dell'Unione europea in vigore (d'ora in avanti TUE), ed in particolare il paragrafo 3 che recita *"...In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati. Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti da trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione. Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione..."*.

In particolare si vuole focalizzare l'attenzione del Giudice sull'aspetto, legato a questo principio di leale cooperazione, della tutela dei singoli e il primato del diritto U.E..

Preliminarmente si vuole subito sgomberare il campo da qualsiasi equivoco che potrebbe scaturire da questa puntualizzazione. Sappiamo benissimo che i Giudici nazionali hanno ben presente il principio di leale cooperazione e cosa significhi tale principio. Tuttavia si vuole mettere a conoscenza di questo Giudice l'esperienza storica che il dott. Fidenato ha vissuto fin dal 2010. Infatti il dott. Fidenato è dal 2010 che cerca di far valere, anche in Italia, il suo diritto a seminare mais OGM nella propria azienda, ma ha trovato sulla sua strada la Regione Friuli Venezia Giulia e lo Stato italiano che hanno cercato in tutti i modi di impedire tale legittima attività.

Il dott. Fidenato ha seminato mais OGM anche se le norme friulane ed italiane avevano formalmente vietato tale attività. Il ricorrente però ha compiuto tutte le azioni di “disubbidienza civile” perché era profondamente a conoscenza del suo diritto che discendeva dall’applicazione delle norme europee e per questo era convinto che, di fronte ai Giudici nazionali, avrebbe sempre trovato la loro competenza nell’applicazione del diritto europeo.

Spiace tuttavia informare questo Giudice che la realtà non è stata così. Dal 2010 al 2015 compreso, le azioni di “disubbidienza civile” del dott. Fidenato sono state esaminate complessivamente da 41 giudici (GIP, Giudici del Tribunale del riesame, Giudici di Cassazione, Giudici Tar Trieste, Giudici Tar Lazio, Giudici del CdS; sono esclusi da questo computo i magistrati delle Procure di Udine e Pordenone che hanno formulato le accuse nei confronti del ricorrente) i quali a vario titolo e per diverse ragioni hanno sempre dato torto alle obiezioni sollevate dall’attuale ricorrente.

Alla prova del diritto europeo, però, tutte le azioni della magistratura inquirente e le sentenze negative dei Giudici di volta in volta chiamati a decidere si sono rivelate errate. Tutte le figure giudiziarie chiamate a decidere non hanno mai voluto ascoltare le ragioni del ricorrente che mettevano in evidenza le incongruenze, sul piano del diritto europeo, delle norme italiane e regionale messe in campo per impedire la coltivazione delle piante OGM facendo perdere un sacco di tempo e denaro al ricorrente e soprattutto alle strutture giudiziarie che sono state pesantemente, sia materialmente che economicamente, impegnate per perseguire questi presunti reati, che erano, per l’appunto, solo presunti.

Infatti la CGUE con sentenze C-36/11 del 6 settembre 2012; C-542/13 del 8 maggio 2013; C-111/16 del 13 settembre 2017 e C-107/16 del 23 novembre 2017 ha emanato delle interpretazioni del diritto europeo che davano ragione al Fidenato e torto all’azione dello Stato italiano e della Regione Friuli Venezia Giulia nonché alle sentenze dei 41 giudici che a

vario titolo si erano pronunciati. La conseguenza fu che il dott. Fidenato è sempre stato assolto nei procedimenti penali che lo hanno visto coinvolto.

Giova quindi richiamare brevemente la giurisprudenza europea in merito al principio di leale cooperazione.

Il portato maggiormente significativo del principio di leale cooperazione nei confronti della UE risiede nell'obbligo degli Stati di garantire ai singoli la piena efficacia dei diritti attribuiti dal diritto U.E., corollario dell'effettività. Poiché la UE non dispone di strutture coercitive e sanzionatorie oltre ai menzionati doveri di garantire l'effettiva applicazione della normativa europea in capo al legislatore nazionale, specifici obblighi di tutela delle posizioni giuridiche soggettive di derivazione europea gravano sui giudici nazionali, che diventano così giudici decentrati del diritto UE, e sulle pubbliche amministrazioni in senso lato. Questo principio si è sostanziato nella novellata norma sulla responsabilità civile dei giudici del 2015, laddove, proprio nella stretta osservanza del principio della leale cooperazione e del ruolo dei giudici nazionali, è stata introdotta la norma che afferma che è violazione manifesta del diritto (e per questo sanzionabile) l'emanazione di un provvedimento in contrasto con l'interpretazione espressa della Corte di Giustizia europea (comma 3bis dell'art. 2 della L. 117/88).

Le ragioni per cui si ritiene doveroso fare questo richiamo al principio di leale cooperazione è dovuto al fatto che si vuole sollecitare codesto Giudice ad attenersi, nell'esame del presente ricorso e nell'emanazione della propria successiva sentenza, al rispetto del diritto UE. Di questo si sta discutendo in questa causa. Il dott. Fidenato ha potuto toccare con mano che in passato, come è stato dimostrato sopra, 41 giudici a vario titolo non hanno svolto correttamente il loro ruolo. Sentenze emesse da 41 giudici, anche di ultima istanza, che verranno completamente smentite da successive sentenze della Corte di Giustizia europea paiono al ricorrente, più che il frutto di errori giudiziari sempre ammissibili, fraintendimenti del diritto europeo nonché mancato esercizio da parte dei giudici del loro ruolo di custodi ed esecutori del diritto europeo.

Ed è stato questo il motivo che ha spinto il ricorrente a citare in giudizio 6 giudici della Corte di Cassazione per non aver rispettato nel 2015 il loro obbligo di rinvio pregiudiziale, ex art. 267 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito TFUE). E recentemente ad attivare un'azione di responsabilità civile contro tre Giudici del TAR Trieste perché nel 2014 hanno emesso la sentenza che era in totale contrasto con manifesti e chiari pronunciamenti della CGUE, ratificati anche dalla sentenza n. 803 /2019 del CdS del gennaio 2019. Tali azioni sono state iniziate non tanto per uno spirito di legittima “vendetta personale”, ma perché non si ritiene ammissibile che 41 giudici nazionali sbagliano così clamorosamente, e sempre contro egli stesso, nell'applicazione di norme del diritto europeo!!! Era necessario porre un monito a questa inspiegabile erroneità a senso unico nell'applicazione del diritto europeo.

A tal fine si sottolinea che la protezione del singolo beneficiario dei diritti di provenienza europea è attuabile tramite 3 strumenti: efficacia diretta, interpretazione conforme e risarcimento del danno patito a causa dell'illegittimo comportamento dello Stato (o, come nel caso di cui qui si discute), della Regione Friuli Venezia Giulia.

In questa causa si dovrà decidere su una questione di risarcimento del danno patito a causa dell'illegittimo comportamento della Regione Friuli Venezia Giulia, come si andrà ad argomentare. Si chiederà pertanto un risarcimento sulla base dei criteri stabiliti dalla Corte di Giustizia europea per le entità pubblica che non hanno applicato correttamente il diritto europeo. Se vi sono dubbi circa l'attribuzione di questi diritti, il Giudice a quo, in qualsiasi grado, qualora reputi necessaria, per emanare la sua sentenza, una decisione su questo punto, può, ai sensi del 2° comma dell'art. 267 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (in seguito TFUE), domandare alla CGUE di pronunciarsi sulla questione.

## **FATTO**

L'odierno ricorrente è titolare di una azienda agricola denominata “In Trois” che coltiva i fondi rustici di sua proprietà e di terzi siti in comune di

Fanna (PN), Vivaro (PN), Mereto di Tomba (UD) e Colloredo di Montealbano (UD) a mais e cereali (**All. 1**).

Dal 2010 il ricorrente ha cercato di coltivare nella propria azienda varietà di mais OGM MON810 iscritte nel catalogo comune europeo. Tale iniziativa trovava i suoi presupposti nell'ambito della disciplina comunitaria di cui alla Direttiva 2001/18/CE del 2001 e nel Reg. (CE) 1829/2003.

Sin dall'inizio tale sua attività è stata pesantemente ostacolata dalla Autorità dello Stato italiano e dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Per la semina del mais OGM MON810 del 2010 il ricorrente venne tratto in giudizio per aver violato le disposizioni contenute all'art. 1 del d. lgs. 212/2001 (**All. 2**).

Tuttavia con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (in proseguo CGUE) C-36/11 del 6 settembre 2012 e sua successiva ordinanza C-542/12 del 8 maggio 2013, la pretesa dello Stato membro italiano di sottoporre la possibilità di semina di mais OGM ad un'ulteriore autorizzazione da parte dell'autorità amministrativa nazionale, venne considerata non conforme al diritto europeo.

Di fronte al perdurante comportamento ostativo dello Stato italiano e della regione Friuli Venezia Giulia, il dott. Fidenato comunicò alla Commissione europea la situazione che si era venuta a creare in Italia (**All. 3**).

In risposta, il Direttore generale della Direzione Generale Salute e Consumatori scriveva all'ambasciatore italiano (**All. 4**) che *"...fin tanto che la direttiva 2001/18/CE non sarà modificata a tale effetto, non consente agli Stati membri di vietare la coltivazione di OGM per motivi diversi dal sussistere un grave rischio per la salute o l'ambiente. (...). L'obbligo di notifica di tali misure alla Commissione europea deriva inoltre dalla direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche..."*.

Di fronte alla determinazione del dott. Fidenato di procedere alle semine di mais OGM, nel 2011 il Consiglio regionale della Regione Friuli Venezia Giulia si apprestò ad approvare la proposta di legge regionale 136. In previsione dell'approvazione il ricorrente inviò una lettera (**All. 5**) a tutti i Consiglieri regionali di non approvare tale proposta, in quanto in contrasto con il diritto comunitario, allegando copia della lettera di cui All. 4.

La risposta del Consiglio regionale fu, invece della scelta auspicata e caldeggiata dal ricorrente, l'approvazione della L.R. n. 5/2011 che prevedeva, all'art. 2, il divieto di seminare OGM in FVG (**All. 6**).

Con lettera del 20 luglio 2011 la Commissione rispose alle varie denunce e richieste di intervento (**All. 7**) segnalando, fra le altre cose che “...*La Corte di Giustizia ha già considerato che l'adozione di regolamenti tecnici in violazione dell'art. 8 della direttiva 98/34/CE costituisce un vizio procedurale che rendeva tali regolamenti nulli o privi di effetto giuridico rispetto a terzi. Di conseguenza, se una persona fa giustamente valere la violazione di quest'obbligo innanzi ad un tribunale nazionale, tale tribunale può rifiutare di applicare il regolamento tecnico nazionale che non sia stato notificato...*”.

Va segnalato che, dopo le sentenze della CGUE di cui al punto 16, la Commissione europea decise di aprire una procedura EU-Pilot 3972/12/SNCO (**All. 8**) sulla corretta applicazione del diritto europeo. Tra i vari quesiti, la Commissione chiese “...*La legge regionale n. 5 dell'8 aprile 2011 adottata dalla regione Friuli-Venezia-Giulia è ancora in vigore? In caso di risposta affermativa si prega di fornire il testo di tale disposizione. Tale disposizione è stata notificata alla Commissione e, in caso di risposta negativa, perché non lo è stata?...*”.

Alla sollecitazione della Commissione europea di cui al punto precedente la Regione FVG rispose con lettera prot. N. 8336/P di data 11/1/2013 (**All. 9**) sostenendo, fra le altre, che “...*non è stato adottato alcun atto regolamentare in attuazione della legge regionale 5/2011, ai sensi dell'art. 9 della legge medesima. Il divieto di coltivazione di OGM, di cui al*

*precitato articolo 2 della L.R. 5/2011 non ha concretamente avuto alcuna applicazione, non è stata accertata alcuna violazione del divieto e non sono state erogate alcuna sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 8 della legge medesima. Si precisa infine che la L.R. 5/2011 non è stata notificata alla Commissione ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi delle società d'informazione non avendo riscontrato richiami ai contenuti della medesima nelle disposizioni comunitarie citate...”.*

L'attuale ricorrente, di fronte alla risposta delle Regione FVG di cui al punto precedente, attraverso una raccomandata (**All. 10**) comunicò alla Commissione, fra le altre, che “...*Contrariamente a quanto dichiarato nella nota del Segretario generale del 11 gennaio 2013, la Regione FVG il 13 dicembre 2012 con delibera di Giunta n. 2239 (All. 11), ha approvato un regolamento ai sensi dell'art. 9 della L.R. 8 aprile 2011 n. 5. La nuova Giunta Regionale, appena insediatasi, si è resa conto di tale circostanza e, intuendo la pericolosità della delibera 2239/2012, con propria delibera n° 879 del 17/5/2013 (All. 12) revocava la delibera 2232/2012...*”.

Con nota dell'8 luglio 2013 (**All. 13**) la Commissione europea in risposta alla lettera del Fidenato di cui all'All. 10, rispose, fra le altre cose, che la Regione FVG ha dichiarato che la L.R. 5/2011 “...*non è stata notificata alla Commissione in quanto regola tecnica ai sensi della Direttiva 98/34/CE...*”.

Con sentenza n° 614/2013 del Tribunale penale di Pordenone del 17 luglio 2013 (**All. 14**), il ricorrente venne prosciolto da ogni imputazione perché seminare varietà di mais OGM iscritte nel catalogo comune europeo nel diritto italiano “...*non è reato...*”.

Nell'anno 2013, pertanto, si venne a determinare un periodo di tempo in cui ci sarebbe stata piena e totale libertà, da parte di un agricoltore italiano, di poter seminare il mais OGM MON810. È ovvio che tale possibilità fu

solo potenziale in quanto non vi era sul mercato italiano disponibilità di seme di mais OGM in quanto il seme viene prodotto nell'anno precedente alla stagione di semina. Nella stagione di semina del 2012 non era prevedibile che nel 2013 fosse stato possibile in Italia seminare mais OGM MON810.

Inoltre il 12 luglio 2013 il governo italiano adottò un decreto di divieto provvisorio di 18 mesi di semina di mais OGM MON810 invocando misure di emergenza sulla scorta di quanto previsto all'art. 34 del Reg. (CE) 1829/2003.

Detto decreto venne impugnato al TAR Lazio da parte del dott. Giorgio Fidenato con udienza di discussione nel merito fissata per il 9 aprile 2014. Il contenzioso assunse il n. 10320/2013 RG.

Si sono succedute ulteriori comunicazioni tra il ricorrente e la Commissione europea. Vale la pena mettere in evidenza una nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri (**All. 15**) con la quale la Regione FVG veniva informata che la Commissione europea aveva preannunciato l'immediata apertura di una procedura d'infrazione sull'argomento OGM, perché non soddisfatta delle risposte avute dagli organi italiani e regionali competenti.

In pendenza della preannunciata procedura d'infrazione, il Consiglio regionale volle approvare un disegno di Legge teso a modificare la L.R. 5/2011, che prevedeva la reintroduzione di un divieto di coltivazione di piante OGM. A fronte di un tanto, il ricorrente inviò una comunicazione a tutti i Consiglieri regionali (**All. 16**), nella quale invitava motivatamente tutti i Consiglieri regionali a non approvare la prospettata modifica, spiegando le ragioni di conflitto normativo che si sarebbero venute a creare.

Nonostante l'invito di cui al punto precedente, i Consiglieri Regionali, tenuto conto della procedura di cui alla direttiva 98/34/CE, nelle more dell'approvazione da parte della Commissione europea della modifica delle L.R. 5/2011 che prevedeva la reintroduzione del divieto di semina di

piante OGM, approvarono l'art. 1 della L.R. 5/2014 (**All. 17**) che introduceva un divieto provvisorio di semina di piante OGM per 1 anno.

Ai fini delle successive richieste risarcitorie, si ritiene essenziale richiamare l'attenzione del Giudice sulle motivazioni addotte ed accolte dalla maggioranza del Consiglio regionale che approvò la L.R. 5/2014.

Le ragioni di fondo che hanno portato la Giunta Regionale a redigere il disegno di legge n° 41 (**All.18**) e a presentarlo al Consiglio regionale il 21 marzo 2014 per essere approvato furono le seguenti. Nelle sue spiegazioni la Giunta motivò la sua decisione di presentare una legge che prevedesse un divieto temporaneo di un anno della possibilità di semina di mais OGM perché, nel frattempo *"...la Giunta regionale ha approvato in via preliminare in data 7 marzo uno schema di disegno di legge intitolato "Modifiche alla L.R. 8 aprile 2011, n° 5..."*, che prevedeva di reintrodurre, ai sensi della Raccomandazione del 13 luglio 2010, un divieto generalizzato di semina di PGM nella Regione Friuli Venezia Giulia. La Giunta spiegò anche che, poiché il divieto di usare una merce (in questo caso il seme OGM) è una regola tecnica, essa vada preventivamente comunicato alla Commissione europea ai sensi e nei modi previsti dalla direttiva 98/34/CE.

Poiché questa procedura richiedeva del tempo, la Giunta Regionale *"...nelle more della conclusione della predetta procedura, al fine di evitare possibili perdite di reddito per i produttori di mais convenzionale e biologico (...) si propone di introdurre, in via straordinaria e di urgenza, un divieto temporaneo alla coltivazione di mais OGM per il periodo massimo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge..."*.

La Giunta inoltre ricordò che era in vigore un D.M. che vietava la semina dell'unico OGM autorizzato in Europa ma informò anche che:

*"...È inoltre previsto che la Commissione europea si pronunci prorogando, modificando o abrogando delle misure cautelari provvisorie nazionali (art. 54 del Reg. (CE) n° 178/2002...";*

*“...avverso il predetto decreto del Ministro della salute è stato inoltre promosso un ricorso al Tribunale amministrativo regionale Lazio per il relativo annullamento...”.*

Il ricorso avverso il decreto interministeriale era stato presentato dall'odierno ricorrente del quale era nota la volontà di seminare il mais OGM dopo la battaglia giudiziaria che lo aveva visto assolto per aver seminato mais OGM nel 2010.

Per la Giunta vi era quindi da tenere presente che *“...L'efficacia del divieto di coltivazione del mais MON810 (un mais OGM n.d.r.) potrebbe pertanto essere influenzata dall'eventuale pronuncia della Commissione europea e dagli esiti del contenzioso instaurato presso il Tar Lazio (l'udienza al Tar del Lazio era prevista poche settimane dopo cioè per il 9 aprile e la stagione di semina del mais era imminente N.d.r.)...”.*

Di una preoccupazione simile si fece carico anche il relatore di maggioranza Gratton durante la discussione di approvazione della legge (All. 19). Infatti lo stesso sostenne che *“...Questo atto potrebbe dare l'indirizzo al resto del Paese in un momento così delicato su questa tematica, infatti ritengo di dire che la tanto bistrattata Regione Friuli Venezia Giulia potrebbe essere l'unica Regione, in una situazione paradossale, dopo la sentenza del TAR del 9 aprile, a poter impedire e sanzionare le coltivazioni OGM...”.*

Tale situazione venne sottolineata anche dal Consigliere regionale Santarossa Valter che nel suo intervento di discussione sull'approvazione della legge affermò che *“...È pacifico, è stato detto, lo ribadiamo, che è stata scelta questa procedura semplicemente perché il 9 aprile, tra quindici giorni, il TAR del Lazio sarà chiamato a decidere proprio su quel decreto interministeriale cui ho fatto riferimento, e dal momento che certezze non ve ne sono, è probabile, quindi molto più che possibile, è fortemente probabile che il TAR del Lazio annulli quel decreto interministeriale, ciò comporterebbe che il giorno dopo gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia, che avessero intenzione di utilizzare, di seminare gli*

*OGM potrebbero farlo. Allora, la legge odierna serve semplicemente a bloccare eventualmente quell'iniziativa, ed è dunque strumentale...”.*

Nonostante questa nuova norma entrata in vigore immediatamente, il ricorrente, con nota del 16/4/2014 (**All. 20**) inviata a diversi soggetti, manifestava la sua volontà per il 2014 di procedere alla semina di mais OGM, chiedendo di disapplicare la contestata norma dell'art. 1 della L.R. 5/2014.

Oltre alla missiva All. 20, il ricorrente intervenne di nuovo presso i Consiglieri regionali con una missiva del 30-4-2014 (**All. 21**) con la quale chiedeva loro di disapplicare, per quanto di loro competenza l'art. 1 della L.R. 5/2014 perché palesemente in contrasto con le norme europee.

In questa situazione di conflitto fra la normativa regionale e comunitaria il ricorrente procedeva alla semina dei suoi appezzamenti siti in Vivaro (PN), Mereto di Tomba (PN) e Colloredo di Montealbano (PN), dandone varie comunicazioni, ai sensi del 1° e 2° comma dell'art. 30 del d. lgs n. 224/2003 (**All. 22**).

In data 26 giugno 2014, sono stati notificati al ricorrente dott. Fidenato, 4 ordinanze di rimozione delle condizioni che determinano l'inosservanza del divieto di coltivazione del mais OGM di cui all'art. 1 della L.R. 5/2014 (**All. 23**).

Poiché il dott. Fidenato ha considerato questi provvedimenti illegittimi, il 1 luglio 2014 propose formale ricorso al TAR di Trieste (**All. 24**). Si incardinò il contenzioso n° 258/2014 R.R.

Con sentenza n° 146/2015 la prima sezione del TAR Trieste respingeva il ricorso, stabilendo l'integrale compensazione delle spese (**All. 25**).

Contro la sentenza del TAR di Trieste 146/2015, si propose formale ricorso al C.d.S. (**All. 26**). Il contenzioso assunse il n° 3054/2015.

Con sentenza 803/2019 del gennaio 2019 il CdS (**All. 27**), in riforma della sentenza del TAR di Trieste, accolse la richiesta dell'appellante e

condannò la convenuta, oltre al risarcimento del danno, anche alla rifusione delle spese legali.

Con la sentenza del CdS di cui al punto precedente, trovarono piena conferma i dubbi espressi dal ricorrente sulla legittimità europea della L.R. 5/2014 e sull'illegittimità del voto di approvazione di quei Consiglieri regionali della norma contestata nonostante tutti gli appelli a loro rivolti, supportati da documenti che provavano la consistenza giuridica delle proprie affermazioni.

Con il presente ricorso si chiede a questo Giudice di applicare la giurisprudenza affermatasi dalla sentenza Francovich tendente a risarcire il danno procurato al ricorrente dalla Regione Friuli Venezia Giulia per aver approvato ed applicato l'art. 1 della L.R. 5/2014, disciplina dimostratasi non conforme al diritto europeo.

### **La sentenza 803/2019 del Consiglio di Stato**

Prima di iniziare ad analizzare i termini della presente contesa non pare inutile analizzare brevemente il contenuto della sentenza del CdS n° 803/2019.

Come evidenziato ai punti 42 e 43 del presente ricorso, la sentenza del TAR di Trieste venne appellata e, nel gennaio di quest'anno, il CdS si è pronunciato ed ha emesso la sentenza 803/2019.

Contrariamente al TAR di Trieste, il CdS ha accolto l'impugnazione fatta dal ricorrente ed ha totalmente riformato la sentenza n° 146/2015 pronunciata dalla prima sezione del TAR di Trieste.

Per quanto è di interesse in questa lite, si riportano alcuni passi della citata sentenza. A pag. 20 e seguenti, il CdS ha affermato che *"...Le argomentazioni adottate dalla Regione e convalidate dal TAR in merito alla natura del dispositivo giuridico introdotto dall'art. 1, comma 1, L.R. n. 5/2014, non paiono condivisibili, per le seguenti essenziali ragioni. – Innanzitutto, il Collegio reputa corretto riconoscere alla moratoria della L.R. n. 5/2014 la qualificazione a tutti gli effetti di "norma tecnica", trattandosi di disposizione che: a) lungi dal*

*mantenere inalterata la situazione in essere, ha innovato il quadro normativo regionale introducendo un immediato divieto di coltivazione degli OGM prima non esistente (vedi art. 2 della L.R. n° 6 del 26 luglio 2013); b) la disposizione in parola presenta contenuti oggettivi del tutto coincidenti con la norma introdotta in via definitiva, fatto salvo il profilo differenziale ancorato all'immediata efficacia della moratoria e alla diversa estensione temporale del divieto di coltivazione – limitato a 12 mesi nella L.R. 5/2014 e introdotto in via definitiva dalla L.R. 15/2014; c) nondimeno, se le due disposizioni si differenziano solamente per la priorità temporale di adozione del divieto, pur avendo entrambe l'effetto di inibire la coltivazione di mais OGM, non può dirsi sussistere alcuna differenza ontologica tra le stesse; d) né la direttiva comunitaria attribuisce all'efficacia temporale alcun rilievo condizionante la qualificazione di una disposizione normativa come "regola tecnica"; e) di più, stando alla giurisprudenza della CGUE, perché detta qualificazione possa integrarsi, è sufficiente che la disposizione influisca sulla commercializzazione di un prodotto (v. sentenze nella causa C-298/94 del 16 settembre 1997 e nella causa C-279/94 del 16 settembre 1997); f) nondimeno, sempre ai sensi della normativa europea, può farsi luogo a restrizioni e perfino a divieti geograficamente delimitati "...solo per effetto delle misure di coesistenza realmente adottate in osservanza delle loro finalità..."; per contro, l'art. 26 bis della direttiva 2001 "non consente... agli Stati membri di decidere una misura come quella oggetto del procedimento principale la quale, nelle more dell'adozione di misure di coesistenza, vieta in via generale la coltivazione di OGM autorizzati ai sensi della normativa dell'Unione e iscritti nel catalogo comune" (v. CGUE, C-36/11 del 6 settembre 2012 – punto 75).*

*4.3. Le considerazioni che precedono valgono a giustificare l'inquadramento dell'art. 1 della L.R. 5/2014 nell'ambito delle "norme tecniche". Tale conclusione è anche figlia della considerazione, di intuitiva evidenza, che se fosse consentito all'Amministrazione regionale di introdurre legittimamente una "moratoria", atta ad impedire la coltivazione tout court di sementi OGM, nell'attesa del pronunciamento della Commissione europea su un disegno di legge di contenuto equivalente, lo stesso procedimento previsto dalla Direttiva 98/34/CE risulterebbe vanificato e del pari risulterebbero prive di senso le disposizioni previste dai paragrafi 1-5 dell'art. 9 della prefata Direttiva CEE, che impongono allo Stato*

*membro un periodo di rinvio dell'adozione della norma tecnica, decorrente obbligatoriamente dalla comunicazione alla Commissione. 5. Dunque, poiché il divieto temporaneo di semina di mais OGM introdotto con la L.R. n° 5/2014 risulta oggettivamente destinato a influire sulla commercializzazione del prodotto e come tale configura, per tutte le ragioni innanzi esposte, una "regola tecnica", il relativo disegno di legge avrebbe dovuto essere preventivamente notificato in Commissione- (...). 6. Le premesse argomentative sin qui poste si integrano con l'ulteriore e conclusiva considerazione per cui la mancata comunicazione alla Commissione europea di un progetto di regola tecnica, ai sensi dell'art. 8.1 della Direttiva, fa sì che il provvedimento veicolante detta regola debba essere disapplicato dal giudice nazionale, in quanto contrastante con la prevalente norma comunitaria. 6.1. Come ben chiarito nella sentenza della Corte di Giustizia causa C-194/94 del 30 aprile 1996, sin dal 1986 la Commissione ha sottolineato, con un'apposita comunicazione (86/C 245/05, pag. 4) l'importanza della prevenzione della introduzione di nuovi ostacoli tecnici agli scambi tra gli Stati membri, evidenziando altresì che "se uno Stato membro vara una regolamentazione tecnica che rientra nel campo d'applicazione della direttiva 83/189/CEE senza notificare il progetto alla Commissione e senza rispettare l'obbligo di sospensione, tale regolamentazione tecnica non è applicabile nei confronti di parti terze nel sistema giuridico dello Stato membro di cui si tratta. (...). 6.3. Ne viene, in conclusione, che l'inadempimento dell'obbligo di notifica costituisce un vizio procedurale sostanziale atto a comportare l'inapplicabilità ai singoli delle regole tecniche di cui è causa. 6.4. L'affermazione di tale principio e la conseguente disapplicazione della fonte normativa (art. 1 della L.R. 5/2014) costituente la base legittimante dei provvedimenti impugnati dal Fidenato, chiudono il cerchio argomentativo che conduce alla declaratoria di illegittimità degli atti amministrativi recanti l'ordine di estirpazione delle coltivazioni di mais...".*

Proseguendo nella lettura della sentenza vediamo che il CdS ha anche stabilito che "...7. Detta declaratoria costituisce a sua volta, ai sensi dell'art. 34 comm. 3 c.p.a., utile viatico all'accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente, rapportata al pregiudizio conseguente alla rimozione delle colture interdette. 7.1. Quanto al 'merito' del giudizio sulla responsabilità

*dell'amministrazione regionale, non appare revocabile in dubbio che sussistano indici di rimproverabilità, quantomeno a titolo di colpa, dal sin qui descritto modus agendi posto in essere dalla Regione, atteso che l'ordine di rimozione è derivato esclusivamente e per nesso di causalità diretta – come evidenziato nei precedenti capi – dalla violazione, per errata interpretazione ed applicazione, da parte della stessa amministrazione regionale, delle norme poste dalla direttiva in materia di approvazione delle 'regole tecniche', e senza ravvisabili giustificazioni (per la verità neppure dedotte dalla parte appellata) riconducibili a supposte difficoltà o ambiguità interpretative delle disposizioni di riferimento...".*

Infine va segnalata la conclusione della sentenza citata e cioè "...condanna la Regione Friuli Venezia Giulia al risarcimento dei danni provocati al Sig. Fidenato da liquidare con il metodo di cui all'art. 34 del c.p.a. in conformità ai criteri ed ai termini enucleati in motivazione...".

## **MOTIVAZIONI DEL PRESENTE RICORSO**

L'accaduto ha, com'è naturale, provocato le sue conseguenze. Come primo effetto di questa mancata corretta attuazione delle direttive e regolamenti di carattere comunitario, ne deriva un danno patrimoniale, che è stato già liquidato dal CdS nella sua sentenza citata.

Altro danno patrimoniale che il dott. Giorgio Fidenato ha dovuto sopportare sono state le spese legali che ha dovuto sostenere per difendersi dalle accuse di violazione della L.R. 5/2014.

Oltre al danno patrimoniale il dott. Giorgio Fidenato ha dovuto sopportare un lungo periodo di impegno materiale a predisporre documenti, fare ricerche giuridiche, predisporre note per facilitare il compito al proprio avvocato, subire stress psicologici fuori e in famiglia per far fronte alle numerose contestazioni che provenivano da diversi enti, ecc..

Oltre a ciò, ma non di minore importanza, vanno considerati anche il danno biologico subito per il notevole stress che il ricorrente ha dovuto subire a seguito di questa ingiusta azione di distruzione del proprio mais seminato nonché dal vedere la propria immagine sui mass media associata

ad una persona che trasgredisce le leggi. Tale danno biologico va ulteriormente caricato delle frustrazioni che il dott. Fidenato ha dovuto subire nel vedere che, nonostante le numerose comunicazioni mandate ai Consiglieri regionali, supportate da documenti e pronunce inequivocabili, questi non si sono mai degnati di prenderle minimamente in considerazione e anzi votarono contro a quanto richiesto ed auspicato.

Il senso di frustrazione veniva amplificato nel sapere che i predetti Consiglieri regionali, nonostante votassero manifestamente e consapevolmente norme palesemente in contrasto con il diritto europeo, mai sarebbero stati chiamati a rispondere personalmente del loro operato, godendo essi stessi della prerogativa di cui al 1° comma dell'art. 68 della Costituzione.

La domanda risarcitoria da parte del dott. Giorgio Fidenato trae motivazione giuridica dal punto 37 della sentenza della CGCE nelle cause riunite da C- 6/90 a C-9/90, nella quale la Corte ha stabilito che “...**il diritto comunitario impone il principio secondo cui gli Stati membri sono tenuti a risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario a essi imputabili...**”. Con tale sentenza, la Corte ha stabilito il principio della responsabilità dello Stato, che risulta “*inerente al sistema del trattato*”<sup>1</sup>.

Anzitutto, il principio della responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario è stato riconosciuto in via generale, in presenza di determinate condizioni e qualunque sia l'organo dello Stato autore della violazione, ivi compreso un Parlamento nazionale<sup>2</sup>, ovvero la natura della norma comunitaria violata, in quanto il diritto al risarcimento costituisce “*il corollario necessario dell'effetto diretto riconosciuto alle norme comunitarie la cui violazione ha dato origine al danno subito*”<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Cause riunite da C-6/90 a C-9/90, punto 35.

<sup>2</sup> Cause riunite da C-46/93 a C-48/93, punto 32

<sup>3</sup> Cause riunite da C-46/93 a C-48/93, punto 22

La Corte inoltre ha affermato che le condizioni che determinano il diritto al risarcimento dipendono dalla natura della violazione del diritto comunitario in questione. Nello specificare tali condizioni, la Corte si è ispirata a due principi: da un lato il principio dell'effettività del diritto comunitario, che si sostanzia nell'assicurare la piena efficacia di tale diritto nonché la tutela effettiva dei diritti che esso conferisce ai singoli e, dall'altro, il principio della coerenza tra il regime della responsabilità extracontrattuale della Comunità in forza del trattato e il regime della responsabilità nazionale. La Corte ha concluso che, in assenza di una particolare causa di giustificazione, le condizioni di attuazione dei due regimi non devono differire in circostanze analoghe.

Al fine di determinare la responsabilità di uno Stato, la Corte ha stabilito che devono sussistere i seguenti tre presupposti:

la norma giuridica violata deve conferire diritti ai singoli;

la violazione deve essere sufficientemente qualificata;

deve sussistere un nesso di causalità diretto fra violazione dell'obbligo che incombe allo Stato e il danno subito dalle persone lese. Affinché sorga la responsabilità dello Stato membro occorre verificare se il pregiudizio che si afferma di avere subito derivi in maniera sufficientemente diretta dalla violazione del diritto comunitario da parte di detto Stato<sup>4</sup>.

Orbene il dott. Fidenato ha dimostrato di aver subito la distruzione di una sua coltivazione di mais OGM; di aver subito un'ingiusta "aggressione" amministrativa e, per una fase, anche giudiziaria da parte degli organi amministrativi e giudiziari. Solo l'intervento del Consiglio di Stato ha posto fine a questo atteggiamento "persecutorio" che ha comportato danni patrimoniali e non, riassumibili in:

distruzione del raccolto (già liquidato dalla sentenza del CdS);

costi per dotarsi di un avvocato per difendersi dalle accuse (già liquidate dalla sentenza del CdS, anche se, per la verità 3.000,00 € più oneri

---

<sup>4</sup> Causa C-446/04, punto 218.

accessori per aver fatto 2 atti giudiziari ed aver partecipato ad un'udienza a Trieste ed essere stato 4 volte a Roma, paiono, al ricorrente, una presa in giro);

costi indiretti dovuti alla tensione psicologica subita, al notevole tempo dedicato all'attività di difesa insieme all'avvocato, alla raccolta dati, alla partecipazione ai procedimenti penali (da liquidare);

al danno derivante all'immagine del ricorrente per essere considerato per diversi anni un fuorilegge (da liquidare);

allo stress derivante dalle frustrazioni nel vedere che i Consiglieri regionali non hanno mai risposto alle motivate sollecitazioni inviate dal ricorrente (da liquidare);

allo stress derivante dalla frustrazione nel vedere "l'arroganza del potere" nell'azione dei Consiglieri regionali che, pur votando palesemente e consapevolmente norme che erano in totale contrasto con il superiore diritto europeo, erano perfettamente a conoscenza che mai avrebbero potuto subire alcuna azione di responsabilità civile e/o penale per i danni che arrecavano al ricorrente con la loro votazione di un illegittimo art. 1 della L.R. 5/2014 grazie allo scudo loro garantito dall'art. 68, 1° comma della Costituzione(da liquidare);

allo stress derivante da frustrazione per veder ulteriormente allontanarsi la possibilità di trarre un lucro emergente dalla sua posizione di leader della introduzione delle biotecnologie in agricoltura, attivando un'attività commerciale in tal senso qualora venisse a cessare l'ostracismo delle autorità pubbliche coinvolte (da liquidare).

**Dimostrazione della sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a, b, c del punto 68.**

Come è stato richiamato al punto 68) del presente atto, la CGUE ha fissato delle condizioni affinché il singolo possa citare in giudizio uno Stato membro per vederlo condannare per i danni causati da mancata od errata attuazione del diritto europeo.

Nel caso di cui si sta discutendo non paiono esserci dubbi, a sommosso parere del ricorrente, che le condizioni indicate alle lettere a, b e c del punto 68) del presente ricorso siano tutte verificate. A dimostrazione della propria asserzione basta leggere i passi della sentenza del CdS riportati ai punti 57), 58) e 59) del presente atto.

Infatti la norma europea violata aveva fornito al ricorrente il diritto di seminare il mais OGM MON810 iscritto nel catalogo comune europeo delle piante di specie agricole. Tant'è che il CdS nella sua sentenza ha stabilito l'entità del risarcimento materiale dovuto alla distruzione del mais effettuata dalla Regione.

Anche la violazione delle norme erano sufficientemente qualificate nel senso che la Regione Friuli Venezia Giulia ha attuato una "norma tecnica" senza la preventiva notifica alla Commissione europea e, fra l'altro, senza attendere il periodo di transizione in attesa della reazione della stessa. La Regione FVG ha quindi superato i limiti posti al suo potere discrezionale che, nel caso de quo, erano praticamente nulli.

Infine è chiaro ed evidente il nesso tra danno subito e violazione del diritto europeo. La distruzione della coltivazione, le spese che il ricorrente ha dovuto sopportare e i danni indiretti subiti sono la diretta conseguenza dell'approvazione della norma illegittima approvata ed applicata dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Senza perdere ulteriore tempo, al ricorrente appare del tutto evidente che le condizioni stabilite dalla CGUE nel caso *de quo* siano ampiamente verificate e, di conseguenza, è stata ampiamente dimostrata la sussistenza di tutte le condizioni della responsabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il danno materiale ed immateriale che il ricorrente ha dovuto subire nella vicenda di cui alla narrativa ricordata.

Per quanto riguarda il danno patrimoniale, è stato affermato più sopra che esso è già stato liquidato.

Rimane ora da liquidare il danno non patrimoniale. Ricordando il principio giurisdizionale (vedi Cass. 04/6519) secondo cui il danno non patrimoniale sfugge, in virtù del suo contenuto etico, ad una precisa quantificazione ed è,

pertanto, di natura essenzialmente **equitativa**, va ricordato che la dazione di una somma di denaro non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico (cass. 03/8827).

Ad avviso del ricorrente, ai fini di una corretta valutazione del danno non patrimoniale va tenuto in particolare considerazione il comportamento tenuto dalla Regione fin dal 2011 con l'approvazione della L.R. 5/2011.

Vale la pena prima di fare qualsiasi considerazione in merito al comportamento della Regione Friuli Venezia Giulia sottolineare quanto ha stabilito la CGUE nella sua sentenza del 5 marzo 1996 nei procedimenti riuniti C-46/93 e C-48/93 al punto 34. In detto punto la Corte di Giustizia ha affermato che *“...Al riguardo, si deve rilevare, concordemente con quanto osservato l'avvocato generale al paragrafo 38 delle sue conclusioni, che nell'ordinamento giuridico internazionale lo Stato, la cui responsabilità sorgerebbe in caso di violazione di un impegno internazionale, viene del pari considerato nella sua unità, senza che rilevi la circostanza che la violazione da cui ha avuto origine il danno sia imputabile al potere legislativo, giudiziario o esecutivo. Tale principio deve valere a maggior ragione nell'ordinamento giuridico comunitario, in quanto tutti gli organi dello Stato, **ivi compreso il potere legislativo, sono tenuti, nell'espletamento dei loro compiti, all'osservanza delle prescrizioni dettate dal diritto comunitario e idonee a disciplinare direttamente la situazione dei singoli...**”*.

Fin dal 2011 i Consiglieri regionali, nel più totale disprezzo della sentenza di cui al punto precedente, non hanno fatto mistero di non volere che il ricorrente esercitasse i suoi diritti di derivazione europea anche a costo di violare le norme europee.

Infatti approvarono la L.R. 5/2011 in cui era previsto il divieto di coltivazione del mais OGM anche se ciò era vietato dalle direttive europee e senza notificare la norma alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CEE. Il tutto in spregio alla comunicazione del Direttore Testori Coggi (vedi all. 4) che era stata perfettamente portata a conoscenza di tutti i Consiglieri Regionali (vedi all. 5).

Accortasi, dopo l'apertura della procedura EU-Pilot 3972/2012 che tale norma era in contrasto e poteva portare ad una procedura di infrazione, la regione Friuli

Venezia Giulia mentì alla Commissione (vedi all. 9) sostenendo che non era stato approvato nessun regolamento in attuazione della L.R. contestata (mentre era stato approvato il regolamento di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 2239 del 2012 (vedi all. 11), cancellata poi in fretta e furia (vedi all. 12).

Nel 2014 vi era la concreta possibilità che il D.M. emanato dal Governo nel 2013, che forniva una “copertura” legislativa al divieto di coltivare piante OGM basato su uno strumentale uso delle misure di emergenza ai sensi dell’art. 34 del Reg. (CE) 1839/2003, poteva essere stravolto da una decisione di annullamento o della Commissione europea e/o del TAR Lazio (vedi quanto riportato ai punti 37, 38 e 39 del presente ricorso).

Di fronte a questa evenienza la Regione Friuli Venezia Giulia approvò il 7 marzo di quell’anno una norma che reintroduceva un divieto di semina di piante OGM su tutto il territorio regionale, e poiché era una norma di divieto dell’uso di una merce, inviò tale disegno di legge, ai sensi della direttiva 98/34/CE, alla Commissione europea affinché facesse le sue valutazioni.

Tuttavia la regione era perfettamente a conoscenza che il tempo minimo per il passaggio europeo era di 90 giorni dalla notifica. Se si lasciava la situazione senza nessun intervento inibitorio significava “esporre” la Regione al rischio di subire la semina del ricorrente, di cui era nota la determinazione nel portare a termine tale legittima azione.

Fu questa la motivazione che spinse la Regione a forzare la normativa europea approvando in fretta e furia una seconda norma (l’art. 1 della L.R. 5/2014) che introduceva un divieto temporaneo di semina del mais OGM. Ma, come ha sentenziato il CdS nella sua sentenza 803/2019, tra la norma inviata alla Commissione europea e la norma di divieto prevista all’art. 1 della L.R. 5/2014 “...non può dirsi sussistere alcuna differenza ontologica...”.

A nulla valsero gli inviti del ricorrente ai Consiglieri regionali a non votare la norma (vedi All. 16 e 17) o a disapplicarla anche dopo l’approvazione (vedi All. 21 e 22). I Consiglieri regionali, forti dello scudo loro offerto dal comma 1 dell’art. 68 della Costituzione non dettero mai ascolto al ricorrente e scientemente approvarono la L.R. 5/2014 con l’intento di danneggiare il ricorrente anche a

costo di violare le norme europee. Anche al costo di frustrare pesantemente le aspettative economiche, scientifiche ed innovative del ricorrente.

Nella decisione di liquidazione del danno immateriale in via equitativa il Giudice non può, a nostro sommo avviso, non tenere conto, oltre agli elementi evidenziati, anche la particolare acrimonia con cui la Regione ha voluto negare al ricorrente l'esercizio di un suo diritto garantito dai Trattati europei.

Va inoltre tenuto nella debita considerazione la sproporzione di forze in gioco: un singolo individuo contro la Regione dotata del suo potere coercitivo fatto di azioni amministrative; di potere di elevare multe pecuniarie consistenti; di avvocati pagati dalla collettività per sostenere tutte le più assurde posizioni.

Infine non va sottovalutata l'arroganza del potere dimostrata dai Consiglieri regionali che, nonostante siano stati personalmente informati dal ricorrente sulla illegittimità del divieto rispetto alle norme europee, non hanno mostrato alcuna preoccupazione di votare norme in palese contrasto con il diritto europeo, sicuri che mai potevano essere chiamati a rispondere personalmente, né civilmente, né penalmente, dei danni causati al ricorrente perché protetti dallo scudo loro garantito dal comma 1 dell'art. 68 della Costituzione.

Per tutte queste motivazioni non pare eccessiva una quantificazione dei danni immateriali pari a 200.000,00€ o per la maggiore o minore somma che il Giudice ritenesse di liquidare.

## §

Tutto ciò premesso, il ricorrente ut supra legittimato e difeso

### **RICORRE**

All' Ill.mo Tribunale di Trieste affinché voglia fissare con decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando al convenuto un termine per la sua costituzione invitando parte resistente Regione Friuli Venezia Giulia in persona del suo Presidente pro tempore quale legale rappresentante ex lege e legalmente rappresentato dalla Avvocatura della regione di Trieste con domicilio in Trieste alla piazza Unità d'Italia a costituirsi nel termine che verrà assegnato dal Giudice

ai sensi e nelle forme ex art. 702-bis, comma 3 cpc ed a comparire all' udienza che sarà fissata, dianzi al Giudice designando ai sensi dell' art 702-bis c2 cpc, con l' avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38,167,702-bis cpc, commi 4 e 5, per sentir accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI:**

#### **Nel merito:**

Condannarsi, per le causali di cui alle premesse, parte convenuta Regione Friuli Venezia Giulia a pagare al dott. Giorgio Fidenato la somma di € 200.000,00 o quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, quale risarcimento dei danni tutti patiti a seguito dalla condotta lesiva ed illegittima di controparte ed esposta in premesse.

Sentenza con clausola come per legge.

Spese, diritti ed onorari di legge tutti rifusi con distrazione a favore dei procuratori intestatari.

#### **In via istruttoria:**

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Certificazione di azienda,
- 2) Decreto di citazione penale;
- 3) Comunicazione dott. Fidenato a Commissione europea;
- 4) Risposta del Direttore generale Salute e Consumatori ad ambasciatore italiano;
- 5) Lettera dott. Fidenato a Consiglieri regionali;
- 6) Legge regionale nr. 5-2011;
- 7) Lettera 20 luglio 2011 commissione europea;
- 8) Apertura procedura EU-PILOT 3972-12-SNCO;
- 9) Lettera regione FVG del 11-1-2013;
- 10) Lettera dott. Fidenato a commissione europea;
- 11) Delibera di giunta Regione FVG 13-12-2012;
- 12) Delibera 879 del 17-5-2013;
- 13) Nota 8-7-2013 Commissione europea;
- 14) Sentenza 614-2014 Tribunale penale di Pordenone;
- 15) Nota presidenza del Consiglio dei ministri;

- 16) Comunicazione dott. Fidenato a Consiglieri regionali,
- 17) LR 5-2014;
- 18) Disegno di legge regionale 41;
- 19) Dichiarazione relatore Gratton;
- 20) Nota 16-4-2014 dott. Fidenato;
- 21) Nuova missiva dott. Fidenato a Consiglieri regionali del 30-4-2014;
- 22) Comunicazione di semina;
- 23) Ordinanze di rimozione;
- 24) Ricorso al TAR di Trieste;
- 25) Sentenza 146-2015 del TAR di Trieste;
- 26) Ricorso al CDS avverso detta sentenza;
- 27) sentenza 803-2019 CDS.

Con ogni più ampia riserva

Si dichiara che il valore del presente procedimento civile, ai sensi e per effetti dell'art. 9 L. 488/99 è di euro 200.000 e il relativo C.U. è di euro 379,50.
---

Pordenone, 06/11/2019

**Avv. Edoardo Longo**

**avv. Sandra Cisilino**